

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2022/553**

**del 07/09/2022**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1538**

**del 07/09/2022**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 871/2022 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA NEL GIUDIZIO DI APPELLO N. 1368/21 R.G. PROMOSSO DA STILMA SPA - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA

## **Il Dirigente del Servizio Legale,**

Premesso:

- che con istanza del 6/11/2018, indirizzata a Iren Ambiente S.p.A. ed al Comune di Reggio Emilia e pervenuta a quest'ultimo in data 7/12/2018 (P.G. n. 158305 del 13/12/2018), Stilma S.p.A. chiedeva il rimborso di TARES e TARI pagate dal 2013 al 2016 sulle superfici della propria sede secondaria di via Castaldi destinate alla produzione e allo stoccaggio di rifiuti speciali non assimilabili smaltiti in proprio, per un importo complessivo di € 60.638,06;
- che sia il Comune che Iren Ambiente S.p.A., con note rispettivamente del 9/7/2019 e del 6/8/2019, rigettavano l'istanza in considerazione del fatto che per le annualità di cui sopra la ditta non aveva preventivamente presentato la dichiarazione e la documentazione previste dall'art. 14 del Regolamento TARI per l'eventuale riconoscimento della esenzione richiesta;
- che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, depositato in data 19/1/2020 ed iscritto al n. 27/2020 R.G., Stilma S.p.A. impugnava il suddetto diniego;
- che con sentenza n. 91.02.21, pronunciata in data 26/1/2021 e depositata in data 13/4/2021, la Sezione 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore sia del Comune che di Iren Ambiente S.p.A.;
- che con ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, depositato in data 25/10/2021 ed iscritto al n. 1368/21 R.G., Stilma S.p.A. impugnava la suddetta sentenza di primo grado;
- che con sentenza n. 871/2022, emessa in data 6/7/2022 e depositata in data 11/7/2022, la Sezione 4 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, previa disapplicazione dell'art. 14 del Regolamento TARI nella parte in cui prevede un termine dichiarativo – a pena di decadenza – per l'accesso alla agevolazione, accoglieva l'appello relativamente alla non debenza della tassa gravante sulle sole superfici destinate alla produzione – e non invece a quella gravante sulle superfici destinate allo stoccaggio – e riconosceva pertanto a Stilma S.p.A. il diritto ad un rimborso di complessivi € 49.317,08;
- che con mail del 1/8/2022 l'Ufficio del Contenzioso Tributario, d'intesa con l'Ufficio Contenzioso di Iren Ambiente S.p.A., ha comunicato al Servizio Legale di ritenere che vi siano gli estremi per impugnare la suddetta sentenza avanti alla Corte di Cassazione;

Richiamato l'art. 34 dello Statuto Comunale, il quale prevede che la competenza all'esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio è in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica per le controversie di valore sino a € 50.000,00, e dato atto che il giudizio di cui in premessa ha un valore di € 49.317,08;

Considerato che l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Ritenuto pertanto di impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.871/2022 emessa dalla Sezione 4 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 6/7/2022 e depositata in data 11/7/2022, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.871/2022 emessa dalla Sezione 4 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 6/7/2022 e depositata in data 11/7/2022;
- 2) di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avvocato Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà di legge.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Stefano Gandellini